



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANDREA SCALDAFERRI - Presidente -
Dott. MARINA MELONI - Consigliere -
Dott. MARIA ACIERNO - Consigliere -
Dott. LOREDANA NAZZICONE - Rel. Consigliere -
Dott. ROSARIO CAIAZZO - Consigliere -

Oggetto

SEPARAZIONE
DIVORZIO

Ud. 02/04/2019 - CC

R.G.N. 26686/2017

Rep.

non 13902

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 26686-2017 proposto da:

ONA
„ elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell'avvocato
PAOLO PANARITI, rappresentata e difesa dall'avvocato
GIOVANNI A. M. MORANA;

- ricorrente -

contro

TA
, elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIANLUCA
ACTIS;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 3542/2017 della CORTE D'APPELLO di
NAPOLI, depositata l'08/08/2017;

F.N.

In caso di diffusione de
procedimento
ome... generalità e
... qualificativi,
... art. 52
... quanto:
X ...
a rich... di parte
imposto... legge

3754
15

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LOREDANA NAZZICONE.

RILEVATO IN FATTO

- che è stato proposto ricorso, sulla base di tre motivi, avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 3542 dell'8 agosto 2017 la quale, in parziale riforma della decisione di primo grado che ha pronunciato la separazione dei coniugi, ha dichiarato non dovuto l'assegno di mantenimento in favore dell'odierna ricorrente;

- che si difende con controricorso l'intimato;

RITENUTO IN DIRITTO

- che i motivi di ricorso possono essere così riassunti:

1) nullità della sentenza per violazione degli artt. 115, 116 e 132 n. 4 c.p.c., poiché la Corte non ha valutato – o lo ha fatto erroneamente – il materiale probatorio offerto dall'odierna ricorrente, ha affermato che la ricorrente non aveva contestato tutte le deduzioni avverse e, ancora, ha motivato il proprio convincimento circa la non ammissibilità delle richieste probatorie formulate mediante una motivazione solo apparente;

2) violazione dell'art. 156 c.c., per non avere la corte di merito, nel valutare il diritto della ricorrente all'assegno di mantenimento, tenuto in adeguata considerazione parametri quali l'effettiva capacità reddituale della stessa (piuttosto che la mera attitudine al lavoro), la durata affatto breve del matrimonio nonché la grande disparità di reddito vantato dalle parti;

3) omesso esame di fatti decisivi, non avendo il giudice di secondo grado esaminato tutte le contestazioni sollevate dall'odierna ricorrente nel corso del giudizio e, ancora, per non aver tenuto conto delle istanze probatorie da questa avanzate;

- che i tre motivi sono inammissibili, riproponendo un non consentito giudizio di fatto;

- che, infatti, sono intesi tutti a far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito al diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, a *«proporre un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, ma tali aspetti del giudizio, interni all'ambito della discrezionale valutazione degli elementi di prova e dell'apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice»* (Cass. 18039/2012);

- che, più di preciso, come chiarito in numerose occasioni da questa Corte, *«in tema di prova, spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento (...), nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni»* (Cass. 13485/2017);

- che, nel caso di specie, il giudice d'appello ha, invece, espressamente qualificato come inammissibili o irrilevanti – nonché comunque irritualmente avanzate – le richieste probatorie formulate dall'odierna ricorrente, fornendo motivazione puntuale e conforme a questa giurisprudenza per cui, tra l'altro, *«in tema di determinazione dell'assegno di mantenimento in sede di scioglimento degli effetti civili del matrimonio, l'esercizio del potere del giudice che, ai sensi dell'art. 5, comma 9, della l. n. 898 del 1970, può disporre - d'ufficio o su istanza di parte - indagini patrimoniali avvalendosi della polizia tributaria, costituisce una deroga alle regole generali sull'onere della prova; l'esercizio di tale potere discrezionale non può sopperire alla carenza probatoria della parte onerata, ma vale ad assumere, attraverso uno strumento a questa non consentito, informazioni integrative del*

"bagaglio istruttorio" già fornito, incompleto o non completabile attraverso gli ordinari mezzi di prova; tale potere non può essere attivato a fini meramente esplorativi, sicché la relativa istanza e la contestazione di parte dei fatti incidenti sulla posizione reddituale del coniuge tenuto al predetto mantenimento devono basarsi su fatti specifici e circostanziati» (Cass. 23263/2016);

- che, invero, la corte del merito contiene un richiamo alla mancata contestazione della situazione di fatto allegata dal marito quale mero passaggio incidentale della motivazione, e del resto la censura resta aspecifica con riguardo alle circostanze puntuali che assume inveritiere e contestate dalla ricorrente;

- che, inoltre, la corte territoriale – con apprezzamento di fatto – ha escluso che la parte abbia fornito prove a sostegno di una presunta elevatissima capacità economica/reddituale, ulteriore rispetto a quella risultante all'esito della istruttoria espletata in giudizio, dell'odierno controricorrente;

- che, ancora, a seguito della riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, è «denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione» (Cass. Sez. U. 8053/2014);

- che, nel caso di specie, il tessuto motivazionale dell'impugnata sentenza risulta essere puntuale, coerente e perfettamente idoneo a consentire di individuare il procedimento logico-giuridico che ne

costituisce fondamento, nonché pienamente conforme ai principi giuridici in questa sede elaborati;

- che, infatti, la corte di merito, nel negare al coniuge l'assegno di mantenimento, ha tenuto conto della effettiva capacità di produrre reddito dell'odierna ricorrente (la quale verosimilmente svolge attività lavorativa ed è di giovane età); del tenore di vita goduto dai coniugi durante la convivenza familiare (restando indimostrato il suo carattere elevato), nonché della oggettivamente breve durata della coabitazione;

- che, pertanto, nessuna censura può essere mossa all'impugnata sentenza, avendo la corte fatto corretta applicazione dei principi giuridici elaborati in materia;

- che la condanna alle spese segue la regola della soccombenza;

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese di lite, liquidate in euro 4.100 (di cui euro 100 per esborsi), oltre alle spese forfetarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessori di legge.

In caso di diffusione del presente provvedimento, dispone omettersi le generalità e gli altri dati identificativi delle parti, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 aprile 2019.

Il Presidente

(*Andrea Scalfaferrì*)



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

2. 2 MAG. 2019

